

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2905 del 23/06/2020
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta FRATELLI ZUCCHINI S.P.A. con sede legale in Comune di Ferrara, Via Cristoforo Colombo n. 5 e stabilimento ubicato in Comune di Ferrara in Via Sutter n. 5; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di PRODUZIONE ADESIVI E SIGILLANTI.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2992 del 22/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventitre GIUGNO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 35792/2019/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **FRATELLI ZUCCHINI S.P.A.** con sede legale in Comune di Ferrara, Via Cristoforo Colombo n. 5 e stabilimento ubicato in Comune di Ferrara in Via Sutter n. 5; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE ADESIVI E SIGILLANTI**.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara il 10/12/2019, registrata al P.G. dell'Ente al n. 155035 , Pratica Suap n. 2663/2019, trasmessa dall'Ufficio SUAP del Comune di Ferrara in data 19/12/2019 e assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. 95760 del 20/12/2019, ditta **FRATELLI ZUCCHINI S.P.A.** con sede legale in Comune di Ferrara, Via Cristoforo Colombo n. 5 e stabilimento ubicato in Comune di Ferrara in Via Sutter n. 5, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che l'azienda richiedente effettua l'attività di **PRODUZIONE ADESIVI E SIGILLANTI**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dall'impresa per ottenere i titoli abilitativi per gli scarichi idrici in pubblica fognatura, le emissioni in atmosfera e per l'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "*Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35*", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/1995

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

CONSIDERATO che i gestori degli impianti che intendono o devono richiedere il rilascio, la modifica sostanziale o il rinnovo dei titoli abilitativi in materia ambientale richiamati dall'articolo 3 del DPR 59/13 devono presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

CONSIDERATO che la ditta è in possesso dei seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - art. 269, comma 8 con Prot. Gen. N. 003094 del 12 gennaio 2012 (intestata alla ditta Fratelli Zucchini SRL, attualmente SpA), con sede legale nel Comune di Ferrara in via Colombo n. 6 e sede produttiva in Comune di Ferrara, Via Sutter n. 5;
- Autorizzazione agli scarichi di classe A in pubblica fognatura dei reflui civili e acque meteoriche di dilavamento Protocollo n. 1209/2008 del 01/08/2008 (intestata alla ditta Fratelli Zucchini SRL, attualmente SpA);

CONSIDERATO

- Che la suddetta Autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 3094 è stata rilasciata dalla Provincia di Ferrara il 13/01/2012 per l'attività di produzione di adesivi, sigillanti e vernici;
- Che Rispetto a quanto autorizzato l'Azienda intende installare una nuova emissione denominata **E8** relativa ad una postazione di saldatura-finitura pezzi, per la quale chiede di aderire all'Autorizzazione di carattere generale riferita ad entrambi i sotto indicati punti:
 - **g)** - *Verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g* (Parte II-All.IV-Parte V-D.Lgs.152/06 analogo al punto 4.7 dell'allegato 4 della DGR E.R. 1769/2010);
 - **hh)** - *Saldatura di oggetti e superfici metalliche* (Parte II-All.IV-Parte V-D.Lgs.152/06 analogo al punto 4.29 dell'allegato 4 della DGR E.R. 1769/2010);
- Che Dalla documentazione presentata si è inoltre constatato che la Ditta ha indicato di rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 (Emissioni di COV) in relazione all'attività di *Fabbricazione di miscele per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi con una soglia di consumo di solvente superiore a 100 t/anno*, corrispondente al punto 6-Parte II-All.III-Parte V-stesso Decreto.
- Che più in particolare ha specificato di ricadere al punto 17-seconda riga (con soglia di consumo di solvente >1000 t/anno) indicando un consumo massimo teorico di solvente pari a 3000 t/anno a cui corrisponde un valore limite di emissione totale pari a 90 t/anno (3% di input di consumo massimo teorico di solvente);

CONSIDERATO che con nota di questo servizio Prot. Gen. n. 21886 del 10/02/2020 è stato richiesto ad Arpae Ferrara Servizio Territoriale di fornire al scrivente SAC la relazione tecnica prevista dalla nota della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad

oggetto: *“Prime indicazioni per l’esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all’ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13”, per le emissioni in atmosfera;*

VISTE le integrazioni volontarie pervenute dalla ditta, registrate al PG comunale n. 9472 del 23/01/2020, trasmesse dal SUAP in a data 13/02/2020, acquisite al P.G. di Arpae n. 23547 del 13/02/2020 e inoltrate ad Arpae Servizio Territoriale con nota P.G. n. 27396 del 20/02/2020;

VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara P.G. N. 42711 del 18/03/2020, con la quale sono state richieste integrazioni, relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta pervenire allo SUAP del Comune di Ferrara con nota Arpae P.G. n.49174 del 01/04/2020;

VISTA la nota Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara del 02-04-2020, acquisita al Prot.Gen.di Arpae n. 49847 del 02/04/2020, con la quale è stato comunicato alla ditta e agli enti interessati la suddetta richiesta di integrazione atti ai fini istruttori, con contestuale sospensione del termine di conclusione del procedimento amministrativo;

Viste le integrazioni pervenute dalla ditta tramite SUAP (pervenute al Comune il 30/04/2020 e registrate al PG col n. 43727/2020), acquisite al prot. Gen. di Arpae n. 64290 in data 30/04/2020 che con nota di questo servizio Prot. Gen. n. 68600 del 11/05/2020 sono state trasmesse al Servizio Territoriale al fine di fornire allo scrivente SAC la relazione tecnica prevista dalla nota della Direzione Generale dell’ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546;

VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara Prot. Gen. n. 79840 del 30-03-2020 con la quale è stata espressa una valutazione favorevole con prescrizioni specificando in particolare quanto di seguito riportato:

“Rispetto a quanto autorizzato l’Azienda intende installare una nuova emissione denominata E8 relativa ad una postazione di saldatura-finitura pezzi, per la quale ha chiarito di aderire all’Autorizzazione di carattere generale riferita al solo punto hh)-Saldatura di oggetti e superfici metalliche (Parte II-All.IV-Parte V-D.Lgs.152/06 analogo al punto 4.29 dell’allegato 4 della DGR E.R. 1769/2010).

La Ditta ha inoltre dichiarato di rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 275 del D.Lgs. 152/06 (Emissioni di COV) in relazione all’attività di Fabbricazione di miscele per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi con una soglia di consumo di solvente superiore a 100 t/anno, corrispondente al punto 6-Parte II-All.III-Parte V-dello stesso Decreto.

Più in particolare ha specificato di ricadere al punto 17-seconda riga (con soglia di consumo di solvente >1000 t/anno) indicando un consumo massimo teorico di solvente pari a 3000 t/anno a cui corrisponde un valore limite di emissione totale pari a 90 t/anno (3% di input di consumo massimo teorico di solvente).

*La Società ha indicato che le emissioni già autorizzate **E1**, **E2**, **E6** ed **E7** sono soggette all'applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 e relativamente all'emissione **E2** ha confermato il parametro già autorizzato "materiale particellare" specificando che la presenza di vapori di oli minerali, indicata nella documentazione presentata, è stata causata da un refuso".*

Il valore limite per le Emissioni Diffuse viene stabilito pari al 3% di input di solvente.

Il Consumo Massimo Teorico di solvente non dovrà superare le 3000 t/anno.

La Ditta dovrà attenersi ai valori emissivi e operativi sopraindicati redigendo almeno una volta all'anno il Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni previste alla Parte V-All.II-Parte V – D.Lgs. 152/06 al fine di verificare la conformità ai valori limite di emissione ed individuare eventuali possibili interventi di riduzione.

*Nell'Atto vigente viene segnalata la presenza dell'emissione **E5** indicata come sfiato adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro che, in quanto tale, non ha necessitato di autorizzazione. Si fa presente che la Ditta ha indicato di svolgere una diversa lavorazione asservita a questa emissione rispetto all'assetto precedente e che il comma 5 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06 prevede che le emissioni generate dall'evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro sono da autorizzare.*

*Pertanto per l'emissione **E5** derivante dallo stoccaggio e preparazione delle materie prime, tenuto conto dell'analogia del sistema di abbattimento costituito da un filtro a maniche installato anche in altre emissioni presenti in azienda, si propongono i seguenti limiti che differiscono in parte da quelli proposti dalla Ditta, riportati nella modulistica AUA:*

Emissione E5 (Stoccaggio, preparazione e prelievo materie prime)

Valore Limite Portata - 3500 Nm³/h

Valore Limite Polveri totali - 10 mg/ Nm³

Impianto di abbattimento costituito da filtro a maniche";

CONSIDERATO che la durata giornaliera delle emissioni **E1** ed **E7** è aumentata da 9 ore/giorno a 13 ore/giorno;

VISTO il Parere di HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia, Direzione Acqua del 02 aprile 2020 Prot.n. 30969, acquisito al prot. Gen. di Arpae n. 49987 in data 02/04/2020 nel quale, preso atto di quanto dichiarato nella documentazione agli atti, relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue, ovvero che:

- nei laboratori (controllo qualità/ricerca e sviluppo) e nella zona officina meccanica non vi sono attività che producono scarichi di acque reflue di processo e/o di lavaggio;
 - per il lavaggio delle attrezzature e dei macchinari sono presenti due impianti che operano a ciclo chiuso: le acque di lavaggio esauste vengono gestite come rifiuto;
 - nella zona coperta da tettoia, attigua al capannone di produzione 10, è presente una vasca cieca interrata, realizzata per la raccolta di eventuali spandimenti accidentali e/o reflui di pulizia locali. Tali reflui vengono gestiti come rifiuto;
 - tra i capannoni, al centro del piazzale adibito a carico/scarico, è presente un pozzetto per la raccolta delle acque meteoriche dotato di valvola di chiusura. Da procedura di sicurezza, in caso di eventuali sversamenti accidentali la saracinesca viene chiusa ed il liquido raccolto viene tratto come rifiuto;
 - Il piazzale scarico solventi - area serbatoi interrati - (solventi stoccati: Mibk, Etilacetato, Isoesano, Mek, Acetone, Exxol, Eptano e Toluolo), è dotato di opportuno cordolo di contenimento e di valvola a saracinesca. Tali sistemi sono atti a contenere eventuali sversamenti accidentali durante lo scarico ed i reflui raccolti saranno trattati come rifiuti;
- Quindi sulla base degli elementi a disposizione lo stabilimento si configura come attività con scarichi di acque reflue domestiche, tuttavia in relazione alla tipologia di attività produttiva svolta è stato espresso, per quanto di competenza di Hera SPA, NULLA OSTA allo scarico in pubblica fognatura (Ricettore dello scarico: Fognatura Pubblica di tipo misto di Via C. Colombo – Via F. Sutter), condizionato alle prescrizioni indicate nel parere stesso;

VISTO il nulla osta, per quanto di competenza, del Settore Governo Del Territorio, Servizio Qualità Ambientale e Adattamento Climatico del Comune di Ferrara del 02 aprile 2020, assunto al Prot. Gen. di ARPAE n. 50162 in data 21 aprile 2020, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente allo scarico dei reflui in pubblica fognatura e all'impatto acustico, nel quale è stato specificato che per quanto concerne il Decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i., parte terza, e il titolo abilitativo previsto dalla Legge n. 447/95 (Rumore), artt. 7 e 9 del Regolamento del Comune di Ferrara per la disciplina della attività rumorose e D.P.R. n. 59/013, valgono le prescrizioni di seguito riportate:

SCARICHI IDRICI (valgono le prescrizioni del parere di HERA n. 30969 del 02/04/2020);

- 1) Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetria unita e nelle relazioni tecniche acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;
- 2) Tutti i rifiuti originati dall'attività, dai laboratori e officina, e degli eventuali reflui dalla vasca di raccolta zona 10 e da zona scarico solventi, dovranno essere raccolti e conferiti a ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 3) La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 4) I dispositivi di sicurezza/saracinesche, posti a servizio delle zone carico/scarico piazzale e serbatoi solventi, dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo e manutenzione;
- 5) La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla pulizia dei pozzetti e degli impianti di trattamento in funzione del dimensionamento degli stessi;
- 6) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);

IMPATTO ACUSTICO

- 1) L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
- 2) Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, questa Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la

riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla Dr.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, per la modifica non sostanziale dell'attività, è il titolare di Incarico di Funzione dell'Unità A.U.A. ed autorizzazioni settoriali, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Ferrara alla Ditta **FRATELLI ZUCCHINI S.P.A.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale e P.IVA n. 00056730385, con sede legale in Comune di Ferrara, Via Cristoforo Colombo n. 5 e stabilimento ubicato in Comune di Ferrara in Via Sutter n. 5, per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE ADESIVI E SIGILLANTI**;

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06	ARPAE

Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	COMUNE
--------	--	--------

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1) Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **“Allegato A”** e denominate **E1, E2, E5, E6, E7 (esistenti), E8 (nuova)**;
- 2) Le emissioni **E1, E2, E5, E6, E7** sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni;

EMISSIONI	E1 (esistente) Produzione adesivi e vernici	E2 (esistente) Produzione sigillanti butilici preformati	E5 (esistente) Stoccaggio, preparazione e prelievo materie prime	E6 (esistente) Produzione sigillanti e confezionamento	E7 (esistente) Produzione adesivi e vernici
Portata (Nm ³ /h)	24.000	21.500	3.500	11.200	10.000
Durata (h/giorno)	13	7	8	9	13
Altezza minima (m)	7	8,5	8,5	8,5	10

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolare	10	30	10	10	-
COV	40	40	-	40	20
Cromo e i suoi composti come Cr	-	-	-	1	-
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche e filtro a carboni attivi	Prefiltro a paglia e filtro acrilico a pannelli	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche e Combustore rigenerativo

- 3) La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alla emissioni **E1, E2, E5, E6, E7** con frequenza **annuale**;
- 4) Il valore limite per le Emissioni Diffuse viene stabilito pari al 3% di input di solvente;
- 5) Il Consumo Massimo Teorico di solvente non dovrà superare le 3000 t/anno;
- 6) La Ditta dovrà attenersi ai valori emissivi e operativi sopraindicati redigendo almeno una volta all'anno il Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni previste alla Parte V-All.II-Parte V – D.Lgs. 152/06 al fine di verificare la conformità ai valori limite di emissione ed individuare eventuali possibili interventi di riduzione;
- 7) Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
- 8) I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
- 9) I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce "**Allegato B**";
- 10) I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta);

- 11) Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
- 12) Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, **entro 24 ore** dall'accertamento;
- 13) I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
- 14) In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE, che dispongono i provvedimenti necessari;
- 15) Le emissioni **E12** (nuova), **E13** ed **E14**, relative al laboratorio di ricerche, non sono sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1 del D.Lgs.152/2006 in quanto rientranti fra gli impianti ed attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti, nella fattispecie al punto JJ) *“Laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prova, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi”* della Parte I – All.IV - Parte V – D.Lgs.152/06 analogo al punto JJ) dell'allegato 1A della DGR E.R. 1769/2010, per i quali, nella Delibera regionale, viene esplicitato che tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06;
- 16) Le emissioni **E4**, **E9**, **E19** ed **E11** relative agli impianti di combustione presenti nello stabilimento, dichiarati dalla Ditta come impianti termici civili con potenza termica nominale

inferiore a 3 MW; sono sottoposti al Titolo II della Parte V del D.Lgs.152/06;

17) L' emissione **E8** (nuova) derivante da operazioni di saldatura di oggetti e superfici metalliche, autorizzata in via generale, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e della normativa regionale di riferimento, è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

a) Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura;

Sono ammesse le seguenti tipologie di saldatura di particolari metallici:

- SALDATURA AUTOGENA A GAS
- SALDATURA AD ARCO DIRETTO CON ELETTRODO FUSIBILE CONTINUO O DISCONTINUO
- SALDATURA AD ARCO SOMMERSO
- SALDATURA AD ARCO CON GAS DI PROTEZIONE INERTE O AD AZIONE RIDUCENTE
- SALDATURA ALL'IDROGENO ATOMICO
- SALDATURA AD INDUZIONE
- SALDATURA A RESISTENZA (PUNTATURA)
- SALDATURA A FRIZIONE

b) Le suddette lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).

c) Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

d) Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni accessorie di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

- e) Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni di brasatura e saldobrasatura (dolci o fortil) che possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.) devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	100	mg/Nm ³

- f) Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
- g) L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti a), d), e), fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento
- h) In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti a), d), e) mirante alla verifica del rispetto dei valori limite.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011.

L'autorizzazione non può considerarsi valida:

Nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all'Autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di modifica dell'attività autorizzata con il presente atto, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 59/2013 e nel caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

C) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti indicazioni:

- L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;
- Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, questa Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Il presente provvedimento, REVOCA, dalla data di rilascio da parte dello SUAP il seguente titolo abilitativo in materia ambientale;

- Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia Prot. Gen. N. 003094 del 12 gennaio 2012 (intestata alla ditta Fratelli Zucchini SRL, attualmente SpA);

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, **almeno sei mesi prima della scadenza**, il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Ferrara .

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Ferrara che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara e a Hera SPA.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente
La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.